


Ai sensi dell'art. 22, co. 2, CAD, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

Pubblicato il 04/08/2022

N. 11024/2022 REG.PROV.COLL.
N. **07328/2022** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7328 del 2022, proposto da

Rosa Buzzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco D'Assisi Barbalace, Sabrina Pifferi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio orale previsto per il "concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), non osteso dall'Amministrazione;
- dei verbali di valutazione delle domande di partecipazione dei candidati al

“concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)”, non ostesi dall'Amministrazione;

- di tutti i verbali e dei provvedimenti della Commissione esaminatrice;
- del provvedimento “Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 0888559/22 del 12/04/2022)”, pubblicato sul sito istituzionale in data 13/04/2022, dal quale la dott.ssa Buzzi ha appreso di non essere stata ammessa al colloquio orale previsto per la procedura selettiva in esame (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorrer possa:
 - nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando di “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), come successivamente integrato e modificato, nella parte in cui ha consentito l'erronea valutazione dei requisiti posseduti dalla candidata dott.ssa Buzzi (doc. 2);
 - nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera del 3 agosto 2020, prot. DOP/708/2020, poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e dell'11 aprile 2022 prot. n. DOP /298/2022 (doc. 3);
 - dell'eventuale provvedimento di chiusura della procedura concorsuale e del verbale e provvedimento di nomina dei vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente, dipendente dell'Istat, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli

ed esame, a due posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica.

La stessa non è stata ammessa al colloquio orale.

Conseguentemente la candidata presentava formale istanza di accesso onde ottenere copia del verbale relativo alla propria valutazione.

La p.a., con nota del 10 maggio 2022, comunicava alla predetta il differimento dell'accesso richiesto "al fine di non comprometterne il buon andamento" della procedura concorsuale, rappresentando la imminente pubblicazione, sul sito internet, dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice.

Alla data di udienza nessuna pubblicazione risultava effettuata.

Con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio la ricorrente ha lamentato la mancata partecipazione delle ragioni della esclusione dalla successiva fasi concorsuale, malgrado il possesso di significativi titoli professionali.

La stessa, inoltre, avanzata una istanza di accesso agli atti a mente dell'art. 116, comma 2, c.p.a.al fine di acquisire copia del verbale relativo alla propria valutazione.

La p.a. differiva l'accesso al termine della procedura concorsuale.

Alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

La questione per cui è causa richiede preliminarmente di appurare lo stato della procedura concorsuale.

Pertanto la p.a., entro trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, della cui partecipazione è onerata la parte ricorrente, anche via pec, sia alla difesa erariale che alla resistente, dovrà depositare una dettagliata relazione circa lo stato della procedura concorsuale per cui è causa.

Inoltre il Collegio fissa la camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 per la discussione sulla istanza di accesso agli atti.

Nelle more si ritiene comunque necessario, al fine di decidere, integrare il

contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per

pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'ISTAT, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare all'Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni

dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ordina alla p.a. di depositare una dettagliata relazione circa lo stato della procedura concorsuale per cui è causa e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla c.c. del 18.10.2022, data alla quale fissa, altresì, la camera di consiglio del giorno per la discussione sulla istanza di accesso agli atti.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO